



D.P.Reg n. 521/GAB del 03 Aprile 2024

Oggetto: Nomina di Commissario ad acta al fine di provvedere, in luogo dell'assemblea dell'A.T.I. di Catania, all'approvazione dell'aggiornamento della Convenzione stipulata in data 24.12.2005 (da Consorzio Ambito Territoriale Ottimale 2 - Catania Acque, oggi in liquidazione e Servizi Idrici Etni S.p.a.), nel testo già sottoscritto dalla SIE S.p.A. in segno di preventiva accettazione in data 16.10.2023 e all'approvazione delle relazioni conclusive della verifica condotta dall'A.T.I. ex art.172 T.U. Ambiente, necessaria alla definizione del perimetro delle gestioni da trasferire al Gestore Unico d'Ambito.



REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana

PRESIDENZA **IL PRESIDENTE**

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
L'ASSESSORE

- VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;
- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana, approvato con D.lgs. 15.5.1946 n. 455, convertito con Legge Costituzionale 26.2.1948, n. 2;
- VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale;
- VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive integrazioni e modificazioni;
- VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche e integrazioni, recante *“Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali, Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione”*;
- VISTO il D.P.Reg. 5 aprile 2022, n. 9, recante *“Regolamento di attuazione del Titolo II della l.r 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3”*, pubblicato nella G.U.R.S., parte I, n. 25 del 01/06/2022;
- VISTO il D.P. 777/Area 1/S.G. del 15/11/2022 con il quale l'On.le Giovanni Di Mauro è stato preposto all'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;
- VISTO il D.P.Reg. n. 436 del 13.02.2023 con il quale, in esecuzione della Delibera di Giunta Regionale n. 80 del 10.02.2023, è stato conferito all'ing. Maurizio Costa l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti;
- VISTO il D.P.Reg. n. 4345 del 16.10.2023 con il quale, in esecuzione della Delibera di Giunta Regionale n. 393 del 11.10.2023, stante l'assenza dell'ing. Maurizio Costa per giustificate ragioni di carattere personale, è stato conferito all'ing. Calogero Giuseppe Burgio l'incarico di Dirigente Generale ad interim del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti;
- VISTO il D.D.G. n. 1250 del 12.10.2023 con il quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di livello non generale del Servizio S.01 *“Servizio Idrico Integrato, Dissalazione e Sovrambito”*, all'ing. Mario Cassarà a far data dal 16.11.2023;
- VISTO il D.D.G. n. 1468 del 21.11.2023 con il quale il Dirigente Generale ad interim del DRAR, ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett. c della L.R. 10/2000, delega l'Ing. Mario Cassarà ad adottare tutti gli atti procedurali nonché i relativi provvedimenti finali ex art. 7 lett. e) ed f) rientranti nella competenza del Servizio S.01 *“Servizio Idrico Integrato, Dissalazione, Sovrambito”*;



- VISTA la L.R. n.1 del 16.1.2024 “ Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2024. Legge di stabilità Regionale”;
- VISTA la L.R. n.2 del 16.1.2024 di Bilancio di previsione della Regione Siciliana per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026;
- VISTA la Delibera di Giunta n. 15 del 22/01/2024 “Bilancio di previsione della Regione Siciliana 2024/2026. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, Allegato 4/1 - 9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale, Perimetro sanitario e Piano degli indicatori;
- VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, recante “Norme in materia ambientale” e, in particolare, gli articoli 147 e segg. in materia di servizio idrico integrato;
- VISTI gli adempimenti prescritti, dal citato D.lgs. 152/2006, a carico degli Enti di Governo degli ambiti territoriali ottimali al fine di garantire il conseguimento del principio di unicità della gestione all'intero ambito territoriale ottimale e, segnatamente, la redazione/adozione del Piano d'ambito (art.149), la scelta della forma di gestione fra quelle previste dall'ordinamento europeo ed il conseguente affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica (art. 149-bis);
- VISTO l'art.172, D.Lgs. n.152/2006 che, a seguito delle modifiche recate dall'art.7, comma 1, lett. i), D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164, al primo comma dispone che “*Gli enti di governo degli ambiti che non abbiano già provveduto alla redazione del Piano d'Ambito di cui all'articolo 149, ovvero non abbiano scelto la forma di gestione ed avviato la procedura di affidamento, sono tenuti, entro il termine perentorio del 30 settembre 2015, ad adottare i predetti provvedimenti disponendo l'affidamento del servizio al gestore unico con la conseguente decadenza degli affidamenti non conformi alla disciplina pro tempore vigente;*
- VISTO che il citato art.172, D.Lgs. n.152/2006, in correlazione con gli adempimenti prescritti al comma 1, dispone al quarto comma che “*Qualora l'ente di governo dell'ambito non provveda nei termini stabiliti agli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 o, comunque, agli ulteriori adempimenti previsti dalla legge, il Presidente della regione esercita, dandone comunicazione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente, determinando le scadenze dei singoli adempimenti procedurali e avviando entro trenta giorni le procedure di affidamento. In tali ipotesi, i costi di funzionamento dell'ente di governo riconosciuti in tariffa sono posti pari a zero per tutta la durata temporale dell'esercizio dei poteri sostitutivi. Qualora il Presidente della regione non provveda nei termini così stabiliti, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, entro i successivi trenta giorni, segnala l'inadempienza al Presidente del Consiglio dei Ministri che nomina un commissario ad acta, le cui spese sono a carico dell'ente inadempiente. La violazione della presente disposizione comporta responsabilità erariale”;*
- VISTO l'art. 7, comma 5, della Legge Regionale 22 dicembre 2005, n.19 che riconosceva all'Agenzia regionale per i Rifiuti e le Acque (A.R.R.A.), poi soppressa con L.R. 19/2008, “*poteri di acquisizione della documentazione, di ispezione e di accesso, nonché poteri sostitutivi*”;
- VISTO in particolare, l'art.9, comma 2, della richiamata legge regionale 16 dicembre 2008, n.19 che, nell'abrogare il citato art.7, l.r. n.19/2005, ha disposto il trasferimento delle funzioni e dei compiti già esercitati dall'Agenzia regionale per i Rifiuti e le Acque (A.R.R.A.) all'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, prevedendo che “*Le funzioni e i compiti esercitati dall'Agenzia regionale di cui all'articolo 7 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni, unitamente al personale in servizio presso la stessa alla data di entrata in vigore delle nuove competenze assessoriali, sono trasferiti all'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità. (...)*”, ivi compresi i poteri sostitutivi;
- VISTA la legge regionale 11 agosto 2015 n. 19, recante “*Disciplina in materia di risorse idriche*”;
- CONSIDERATO che è divenuta condizione imprescindibile, per i finanziamenti nel settore del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.), “*che il servizio idrico integrato sia a regime e che sia stato*

affidato nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente" (prot.16395 del 08.08.2019 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, inoltrata alle Assemblee Territoriali Idriche siciliane dal Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti con prot. 38694 del 23.09.2019);

VISTA la Deliberazione n.4 del 24.01.2004, con cui l'Assemblea del Consorzio Ambito Territoriale Ottimale 2 - Catania Acque (oggi in liquidazione, e di seguito Consorzio ATO2), ha deliberato in merito all'affidamento della gestione del S.I.I. di propria competenza ad una società mista a prevalente capitale pubblico;

CONSIDERATO che su iniziativa della Provincia di Catania, con atto notarile del 06.09.2004, è stata costituita la Servizi Idrici Etnei S.p.a. (di seguito S.I.E.), in aderenza alla Deliberazione del Consiglio provinciale n.37 del 17.08.2004, con lo scopo di svolgere attività afferenti al S.I.I. nell'ATO2;

VISTA la Deliberazione n.7 del 13.09.2004, con cui l'Assemblea del Consorzio ATO2, ha confermato i contenuti della Deliberazione 4/2004 e preso atto della costituzione della S.I.E.;

VISTA la Deliberazione n.8 del 13.09.2004, con cui l'Assemblea del Consorzio ATO2, ha autorizzato le procedure di gara per selezionare del socio privato di minoranza della S.I.E. e disponeva l'affidamento del S.I.I. di propria competenza alla stessa S.I.E.;

VISTA la Deliberazione n.9 del 13.09.2004, con cui l'Assemblea del Consorzio ATO2, ha delegato al suo Consiglio di amministrazione la predisposizione degli atti e l'avvio della gara per la scelta del socio privato di minoranza della S.I.E.;

CONSIDERATO che in aderenza alle citate Deliberazioni 7, 8 e 9 del 2004 (del Consorzio ATO2), in data 28.09.2004, è stato inviato alla GUCE il bando di gara ad esse relativo;

CONSIDERATO che il citato bando di gara era andato deserto, l'Assemblea del Consorzio ATO2, con Deliberazione n.2 del 13.01.2005, ha deciso, accogliendo le proposte del CdA di cui alla Delibera n.1 del 13.01.2005, di confermare la scelta di procedere al conferimento della titolarità del servizio idrico integrato ai sensi dell'articolo 113, comma 5, lett. b) del D.lgs. 267/2000, chiarendo che l'affidamento alla società mista sarebbe avvenuto solo successivamente alla selezione del socio e delegando il CdA a svolgere la gara;

CONSIDERATO che il CdA del Consorzio ATO2, con Deliberazione n.2 del 13.01.2005, ha indetto la procedura di gara e ha approvato lo schema degli atti di gara, lo statuto di SIE, lo schema degli atti negoziali da stipulare a valle della procedura e il piano d'ambito;

CONSIDERATO che in aderenza alle citate Deliberazioni 1 e 2 del 2005 (del Consorzio ATO2), è stato così pubblicato un nuovo bando (GUCE n.2005/S-140133356 del 20.01.2005) per l'indizione di una gara a doppio oggetto, nell'ambito della quale scegliere il socio privato di S.I.E. e affidare la gestione del S.I.I. ed esecuzione dei lavori connessi. (art. 2 del disciplinare di gara);

CONSIDERATO che la gara (GUCE n.2005/S-140133356) è stata aggiudicata, in data 23.12.2005, in favore del raggruppamento Acoset S.p.a. (Acoset);

CONSIDERATO che in data 24.12.2005 è stata sottoscritta da Consorzio ATO2 e S.I.E. (avente quale socio privato Acoset), la convenzione di gestione del S.I.I. relativa all'Ambito Territoriale Ottimale 2 della Regione Siciliana;

CONSIDERATO che le imprese componenti il raggruppamento Acoset hanno poi costituito Hydro Catania, società per azioni di scopo, che è subentrata in tutti i diritti e le ragioni del raggruppamento aggiudicatario, relative tanto alla titolarità della quota di partecipazione azionaria in S.I.E., quanto al diritto all'esecuzione dei servizi e dei lavori infrastrutturali di acquedotto, fognatura e depurazione;

CONSIDERATO che nelle more di svolgimento della gara (GUCE n.2005/S-140133356) alcuni Comuni appartenenti all'ATO 2 hanno impugnato le citate Deliberazioni 7, 8 e 9 del 2004 (del Consorzio ATO2), e gli atti correlati, e presentato ricorso avanti il T.A.R. Sicilia, Sezione staccata di Catania, che con Sentenza n.670 del 18.04.2005 lo aveva respinto;

CONSIDERATO che con Ricorso in appello avverso la Sentenza del T.A.R. Sicilia 670/2005, presso il CGARS (n.1084/2005), alcuni Comuni appartenenti all'ATO 2 hanno chiesto l'annullamento delle citate Deliberazioni 7, 8 e 9 del 2004 (dell'Assemblea del Consorzio ATO2), e degli atti correlati;



- VISTA la Sentenza n.589 del 15.03.2006, in merito al Ricorso in appello n.1084/2005, con cui il CGARS ha disposto l'annullamento delle citate Deliberazioni 7, 8 e 9 del 2004 (dell'Assemblea del Consorzio ATO2), e degli atti correlati;
- VISTO l'Accordo transattivo sottoscritto il 30.12.2006 da Consorzio ATO2, Provincia di Catania e S.I.E. con i comuni della "zona calatina", secondo il quale detti comuni hanno rinunciato agli effetti della decisione del CGARS 589/2006 ed alla relativa esecuzione;
- VISTE la Deliberazione 09.08.2010 e la Deliberazione n.8 del 22.11.2010, con le quali rispettivamente il CdA e l'Assemblea del Consorzio ATO2 hanno dichiarato nullo l'accordo del 30.12.2006 e caducato gli atti di gara e la convenzione oggetto dell'accordo;
- VISTA la L.R. n.2 del 09.01.2013, e successive modifiche e integrazioni, recante "*Norme transitorie per la regolazione del servizio idrico integrato*", ed in particolare il suo art.1, comma 5, che ha disposto il trasferimento ad altri soggetti pubblici, per mezzo di una futura legge regionale, delle funzioni in capo alle Autorità d'ambito, precisando che "*Con la medesima legge regionale sono disciplinate le modalità di successione nei rapporti giuridici attivi e passivi e le modalità di tutela dei rapporti di lavoro eventualmente in essere facenti capo alle Autorità d'ambito*";
- CONSIDERATO che l'art.3 della citata L.R. 19/2015, in aderenza al comma 5, dell'art.1 della L.R. 2/2015 stabilisce che l'Assemblea Territoriale Idrica "*esercita le funzioni già attribuite dalle Autorità d'Ambito territoriale ottimale*", non precisando il meccanismo di successione della prima nei rapporti giuridici in capo alla seconda;
- VISTO lo Statuto (del 22.10.2019), che disciplina l'esercizio delle funzioni attribuite all'Assemblea Territoriale Idrica afferente all'Ambito Territoriale Ottimale Catania 2 (A.T.I.), subentrata nelle funzioni del Consorzio ATO2, posto in liquidazione;
- CONSIDERATO che S.I.E. ha impugnato le citate Deliberazioni del 2010 (del Consorzio ATO2), e gli atti correlati, e presentato ricorso avanti il T.A.R. Sicilia, Sezione staccata di Catania, che con Sentenza n.1289 del 22.04.2021 lo ha dichiarato inammissibile, per carenza d'interesse;
- CONSIDERATO che con Ricorso in appello avverso la Sentenza del T.A.R. Sicilia 1289/2021, presso il CGARS (n.583/2021), S.I.E. ha impugnato le citate Deliberazioni del 2010 del Consorzio ATO2, e gli atti correlati;
- VISTA la Sentenza n.1037 del 10.11.2021, in merito al Ricorso in appello n.583/2021, con cui il CGARS ha accolto, per quanto di ragione, l'appello principale, e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata (T.A.R. Sicilia 1289/2021), dichiara in parte inammissibile e per la restante parte accoglie il ricorso di primo grado e i motivi aggiunti quanto alla domanda demolitoria, fatto salvo quanto riferibile alla domanda risarcitoria;
- VISTA la Sentenza n.1255 del 16.11.2022, in merito al Ricorso in appello n.583/2021 ed in continuità alla Sentenza 1037/2021, il CGARS ha dichiarato che non è necessario scrutinare la domanda risarcitoria e la sussistenza dei requisiti della responsabilità dell'Amministrazione, con conseguente irrilevanza del profilo soggettivo della responsabilità, in quanto l'interesse di S.I.E. è soddisfatto dal diritto ad eseguire la Convenzione per residui 29 anni;
- CONSIDERATO che con Ricorso presso il CGARS (n.219/2022), l'A.T.I. ha richiesto chiarimenti riguardo l'ottemperanza alla Sentenza 1037/2021;
- VISTA la Sentenza n.1257 del 16.11.2022, in merito al Ricorso n.219/2022, che ha anche reso all'A.T.I. i chiarimenti circa l'ottemperanza alla citata sentenza, procedendo all'aggiornamento della Convenzione del 24.12.2005;
- VISTA la Sentenza n.1258 del 16.11.2022, con cui il CGARS ha annullato tutti gli atti relativi all'affidamento *in house* ed il piano d'ambito 2020 predisposti dall'A.T.I., confermando la validità del Piano d'ambito allegato alla Convenzione del 24.12.2005, vale a dire quello aggiornato in sede di offerta nella selezione del socio privato di S.I.E.;
- CONSIDERATO che il Consiglio di Giustizia Amministrativa con la richiamata sentenza n. 1257 del 13.12.2022 ha specificato che:
- l'affidamento a SIE, valido ed efficace, è basato sul Piano d'Ambito approvato nel 2002 come aggiornato nel 2005 in sede di offerta, nella gara espletata per l'individuazione del socio privato di SIE";

- la convenzione pertanto deve essere adempiuta e, precisa il CGA, “devono pertanto essere consegnati gli impianti idrici dell’intero ambito territoriale ottimale alla società Sie al fine di fare gestire a questa ultima il servizio idrico integrato...”;
- prescrive al contempo alle parti, “sulla base del principio di buona fede e di leale collaborazione”, di aggiornare la convenzione;
- chiarisce che le parti potranno quindi modificare la convenzione al fine di superare le tematiche derivanti dalle sopravvenienze intervenute nel tempo intercorso dal 24 dicembre 2005 a oggi, nei limiti di quanto sopra illustrato e nell’ambito delle facoltà di variazione prevista dall’originaria convenzione e/o da disposizioni di legge”;
- quanto alla necessità di firmare una nuova convenzione “ritiene opportuno che si addivenga alla firma da parte dell’ATI Catania e di SIE di una convenzione che riproduca il contenuto della convenzione formata il 24 dicembre 2005, con le integrazioni rese necessarie in base a quanto sopra definito”;
- ordina all’Amministrazione di adempiere e ad entrambe le parti di accordarsi e sottoscrivere la convenzione che tiene luogo di quella stipulata il 24 dicembre 2005 nel termine di due mesi dalla pubblicazione della presente sentenza, con conseguente obbligo di consegna degli impianti e dei beni nei termini indicati nella convenzione medesima;
- che il T.U. Ambiente consente all’art. 151 comma 3 “di integrare le convenzioni esistenti in conformità alle previsioni di cui al comma 2 “secondo le modalità stabilite dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico”;
- “nel caso di specie, peraltro, è la stessa convenzione (posta a base della gara vinta da SIE) a prevedere detta eventualità”.

- VISTA la nota prot.46 del 11.01.2023, con cui l’A.T.I. ha avviato le procedure tese ad ottemperare alle citate sentenze del CGARS 1257 e 1258 del 2022;
- CONSIDERATO che l’A.T.I. con nota prot.1488 del 28.09.2023 ha trasmesso a S.I.E. lo schema di convenzione aggiornato, e che con prot.1086 del 16.10.2023 S.I.E. ha trasmesso all’A.T.I. la Convenzione da essa sottoscritta ai fini delle determinazioni di competenza dell’Assemblea, con cui viene data ottemperanza alle citate sentenze del CGARS 1257 e 1258 del 2022;
- CONSIDERATO che l’A.T.I. con prott.1472-1474 del 04.10.2023 ha trasmesso a tutti i sindaci dell’Ambito lo schema di convenzione aggiornato;
- VISTA la nota prot. n. 116869 dell’ 1 dicembre 2023 con la quale l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo “*fa seguito alla pregressa corrispondenza per comunicare che la parte ricorrente ha notificato (...) istanza per l’ottemperanza del giudicato formatosi tra le parti*”, invitando il Dipartimento regionale Acqua e Rifiuti “*ad ottemperare, per quanto di competenza, alle richieste di controparte, al fine di evitare ogni ulteriore eventuale pregiudizio per l’Erario*”;
- VISTA la nota prot. n. 53912 del 01.12.2023, con cui il Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti ha diffidato l’A.T.I. ad adempiere a quanto stabilito dal CGRAS con le citate sentenze del 2022, procedendo all’immediata convocazione dell’Assemblea;
- VISTA la nota prot. n.1873 del 21.12.2023, con cui l’A.T.I. ha comunicato al Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti che le due sedute dell’Assemblea, tenutesi in data 07.12.2023 e 20.12.2023, aventi all’ordine del giorno l’approvazione della Convenzione aggiornata ed approvata da S.I.E. con prot.1086/2023, non hanno raggiunto il *quorum* richiesto dallo statuto per la votazione;
- VISTA la nota prot. n.1945 del 28.12.2023, con cui l’A.T.I. ha comunicato al Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti che anche la seduta dell’Assemblea tenutasi in data 28.12.2023, avente all’ordine del giorno l’approvazione della Convenzione aggiornata ed approvata da S.I.E. con prot.1086/2023, non ha raggiunto il *quorum* richiesto dallo statuto per la votazione, richiedendo l’adozione di opportune iniziative da parte della Regione Siciliana;
- VISTO il comma 6, dell’art.8 dello Statuto dell’A.T.I. il quale prevede che “*Qualora non si riesca per due volte consecutive a costituire validamente la seduta della Assemblea dei rappresentanti o non si riesca a raggiungere la maggioranza prescritta, al fine di*



ottemperare agli obblighi previsti dalla legge, la Regione interverrà con poteri sostitutivi nominando un commissario ad acta”;

- VISTA la nota n.1942 del 31.12.2023 con la quale l’ATI di Catania specifica a questo Assessorato che l'atto deliberativo originariamente proposto all'Assemblea nei giorni 07.12.2023, 20.12.2023 e 28.12.2023 prevedeva, fra l'altro, l'approvazione delle relazioni conclusive della verifica condotta dall’A.T.I. ex art. 172 T.U. Ambiente, necessaria alla definizione del perimetro delle gestioni da trasferire al Gestore Unico d'Ambito, quale atto propedeutico all’approvazione della convenzione aggiornata;
- VISTA la nota n. 794 del 03.01.2024 (prot. del Comune di Acireale), con cui viene richiesto a questo Assessorato, da parte di alcuni Sindaci dell’ATO di Catania e componenti dell’Assemblea Territoriale Idrica, un nuovo termine perché l’ATI di Catania possa autodeterminarsi, adempiendo al dettato del giudice amministrativo, approvando una convenzione per l’affidamento del SII che contenga le clausole di salvaguardia dell’interesse pubblico presenti negli emendamenti predisposti dai Sindaci firmatari della richiesta, in aggiornamento alla convenzione originaria del 2005;
- CONSIDERATO che, in data 10.01.2024, presso gli uffici dell’Assessorato dell’Energia e dei Servizi di P.U. si è tenuta apposita riunione con la quale l’Assessore dell’Energia e dei Servizi di P.U. ha invitato i sindaci partecipanti e i rappresentanti dell’ATI di Catania ad incontrarsi per pervenire alla riformulazione degli emendamenti in coerenza con quanto discusso e rappresentato, verificando la possibilità di convocazione a breve di una Assemblea dell’ATI per l’approvazione della convenzione;
- VISTA la nota n. 293 del 05.03.2024, con cui l’A.T.I. ha comunicato che, in seguito alla riunione convocata dall’Assessore dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità in data 10.01.2024, il cui resoconto è stato trasmesso con nota 19/GAB del 15.01.2024, in data 29.02.2024 i Sindaci promotori degli emendamenti hanno trasmesso la proposta del testo definitivo emanato dalla convenzione per l’approvazione da parte dell’Assemblea riunitasi in data 04.03.2024, la quale, non avendo raggiunto il quorum deliberativo propedeutico all’aggiornamento della convenzione con la SIE S.p.A. per la gestione del Servizio Idrico Integrato nell’Ambito Territoriale Ottimale di Catania in ottemperanza alla Sentenza del CGA n. 1257 del 13.12.2022, ha quindi rinviato la stessa a data da destinarsi;
- VISTA la nota n. 305 del 06.03.2024, con cui l’A.T.I. ha trasmesso al Gestore del SII S.I.E. S.p.A., ai fini di una possibile condivisione, il testo della convenzione contenente gli emendamenti (alla versione di convenzione già sottoscritta dalla SIE), proposti in data 29.02.2024 dal sindaco di Catania ed altri sindaci;
- VISTA la nota n. 394 del 18.03.2024, con cui l’A.T.I. ha trasmesso il riscontro in data 16/03/2024 della SIE S.p.A. alla nota prot. n. 305 del 06.03.2024, nel quale il Gestore del S.I.I. dell’ATO di Catania dichiara di non poter condividere, per le motivazioni esposte, nessuno degli emendamenti proposti;
- VISTA la nota n. 420 del 19.03.2024, con cui l’A.T.I. rappresenta che, ad oggi, l’unico testo della convenzione aggiornata, accettato dalla controparte contrattuale e redatto in ottemperanza a quanto disposto con sentenza del CGARS 1257 del 13.12.2022, resta quello già sottoscritto dalla SIE in data 16.10.2023 e già proposto all’approvazione dell’Assemblea nel dicembre 2023, confermando comunque la necessità che la delibera di approvazione della convenzione aggiornata sia preceduta dalla delibera di approvazione delle relazioni ex art. 172 T.U. Ambiente, necessaria alla definizione del perimetro delle gestioni da trasferire al gestore unico d’ambito;
- CONSIDERATA l’urgente necessità di portare a termine gli adempimenti necessari ad assicurare, nel territorio dell’ambito ottimale di Catania 2, sia il completamento del processo di affidamento del Servizio idrico Integrato nel rispetto della vigente normativa e delle decisioni del CGARS, che la realizzazione delle misure infrastrutturali individuate nel PNRR richiamate nella citata nota prot.1873/2023, con cui l’A.T.I. ha segnalato che in caso di mancata sottoscrizione della Convenzione l’Assemblea verrebbe esposta al rischio di perdita dei finanziamenti già concessi con il PNRR (per complessivi €.80.857.678,35) a causa della impossibilità dei gestori di avere adeguato accesso al credito;

- CONSIDERATA l'inderogabilità che riveste la sottoscrizione dell'aggiornamento della Convenzione stipulata il 24.12.2005, anche al fine di adempiere a quanto disposto dal CGARS con le sentenze del 2022, i cui termini sono ampiamente trascorsi;
- CONSIDERATO che gli atti aggiuntivi alle convenzioni di gestione sottoscritti dall'A.T.I. con soggetti diversi dal Gestore Unico, nel periodo transitorio di salvaguardia per la loro proroga sino alla consegna a S.I.E. (quale Gestore Unico), sono scaduti alla data del termine del terzo periodo regolatorio (31.12.2023);
- CONSIDERATO che l'unico testo della convenzione aggiornata, accettato dalla controparte contrattuale e redatto in ottemperanza a quanto disposto con sentenza del CGARS 1257 del 13.12.2022, resta quello già sottoscritto dalla SIE in data 16.10.2023 e già proposto all'approvazione dell'Assemblea nel dicembre 2023;
- CONSIDERATO che occorre dare urgente seguito a quanto rappresentato dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo con la nota prot. n. 116869 del 01/12/2023 con la quale nel merito è stato invitato il Dipartimento regionale Acqua e Rifiuti "*ad ottemperare, per quanto di competenza, alle richieste di controparte, al fine di evitare ogni ulteriore eventuale pregiudizio per l'Erario*";
- RITENUTO pertanto, per quanto sopra, di dovere procedere alla nomina di un Commissario *ad acta* dell'ATI di Catania, individuando quale nominativo per ricoprire l'incarico quello dell'avv. Francesca Spedale, Dirigente del Servizio 2 del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, al fine di provvedere, in luogo dell'assemblea dell'A.T.I. di Catania:
- all'approvazione delle relazioni conclusive della verifica condotta dall'A.T.I. ex art.172 T.U. Ambiente, necessaria alla definizione del perimetro delle gestioni da trasferire al Gestore Unico d'Ambito, quale atto ritenuto propedeutico all'approvazione della convenzione aggiornata.
 - all'approvazione, in ottemperanza delle sentenze del CGARS sopra citate, dell'aggiornamento della Convenzione stipulata in data 24.12.2005 (da Consorzio Ambito Territoriale Ottimale 2 - Catania Acque, oggi in liquidazione, e Servizi Idrici Etnei S.p.a.), nel testo già sottoscritto dalla SIE S.p.A. in segno di preventiva accettazione in data 16.10.2023 ed oggetto delle tre consecutive sedute dell'A.T.I. svoltesi i giorni 07, 20 e 28 dicembre 2023, dando mandato al Presidente dell'ATI per la sua sottoscrizione;
- VISTO il curriculum vitae del Dirigente del Servizio 2 del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, avv. Francesca Spedale;
- VISTA la dichiarazione sull'insussistenza di cause di incompatibilità e di inconferibilità ai sensi del D.lgs. n.33/2013, resa dall'avv. Francesca Spedale, dirigente del Servizio 2 del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti;
- TUTTO ciò premesso, ai sensi della vigente normativa;

su proposta dell'Assessore regionale per l'Energia e i Servizi di Pubblica Utilità

DECRETA

Art. 1

1. In attuazione di quanto previsto dal comma 6, dell'art.8 dello Statuto l'Assemblea Territoriale Idrica afferente all'Ambito Territoriale Ottimale Catania 2, il dirigente del Servizio 2 del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, avv. Francesca Spedale, è nominato Commissario *ad acta* presso detta A.T.I.
2. Il Commissario *ad acta*, ha il compito di provvedere in via sostitutiva:
 - all'approvazione delle relazioni conclusive della verifica condotta dall'A.T.I. ex art.172 T.U. Ambiente, necessaria alla definizione del perimetro delle gestioni da trasferire al Gestore Unico d'Ambito, quale atto propedeutico all'approvazione della convenzione aggiornata;
 - all'approvazione, in ottemperanza delle sentenze del CGARS sopra citate, dell'aggiornamento



della Convenzione stipulata in data 24.12.2005 (da Consorzio Ambito Territoriale Ottimale 2 - Catania Acque, oggi in liquidazione, e Servizi Idrici Etnei S.p.a.), nel testo già sottoscritto dalla SIE S.p.A. in segno di preventiva accettazione in data 16.10.2023 ed oggetto delle tre consecutive sedute dell'A.T.I. svoltesi i giorni 07, 20 e 28 dicembre 2023, dando mandato al Presidente dell'ATI di sottoscriverla.

3. Le spese correlate all'intervento sostitutivo di cui al presente decreto sono poste a carico dell'ente inadempiente, nel rispetto della normativa vigente, che provvederà al pagamento del corrispettivo nei trenta giorni successivi alla emissione della/e delibera/e.

Art. 2

1. Al Commissario spetta l'indennità di carica e responsabilità determinata con D.A. n. 40 del 08.06.2012, Tab. 3, dell'Assessore regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, nonché il rimborso delle spese sostenute, il cui onere complessivo sarà posto, nel rispetto della normativa vigente a carico dell'A.T.I. inadempiente.

Art. 3

1. Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale della Presidenza della Regione in ossequio all'art.68 della L.R. n.21 del 12.08.2014, come modificato dall'art.98, comma 6, della L.R. n. 9 del 07.05.2015.

2. Il medesimo è notificato a cura dell'Assessorato reg.le dell'Energia e dei Servizi di P.U. al Commissario ad acta, al Gestore del S.I.I. S.I.E., all'Assessorato reg.le delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, all'Ufficio Territoriale di Governo di Catania e al Presidente dell'Assemblea territoriale idrica di Catania, il quale provvederà a notificarlo ai Comuni dell'ambito territoriale di riferimento, nonché alla pubblicazione dello stesso sul proprio sito istituzionale.

**IL PRESIDENTE
SCHIFANI**